



## Comunicato stampa

Informazioni: +41 61 280 8188  
press@bis.org  
www.bis.org

12 settembre 2010

---

### **Il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza annuncia un rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi a livello mondiale**

Nella riunione del 12 settembre 2010 il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza, organo direttivo del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, ha annunciato un sostanziale rafforzamento dei requisiti patrimoniali esistenti, riconfermando integralmente [gli accordi raggiunti il 26 luglio 2010](#). Queste riforme del regime patrimoniale, insieme all'introduzione di uno standard di liquidità a livello mondiale, rappresentano il nucleo centrale del programma di riforma finanziaria globale e saranno presentate al vertice del G20 che si terrà a Seoul in novembre.

Il pacchetto di riforme del Comitato prevede l'innalzamento dal 2 al 4,5% del requisito minimo per il patrimonio di qualità primaria (*common equity*). Sarà inoltre richiesto alle banche di detenere un cuscinetto di capitale aggiuntivo (*capital conservation buffer*) del 2,5% per fronteggiare futuri periodi di tensione, portando al 7% il requisito totale per il *common equity*. Ciò conferma la definizione più stringente di capitale concordata dai Governatori e dai Capi della vigilanza in luglio e i requisiti patrimoniali più elevati per le attività di negoziazione, in strumenti derivati e per le cartolarizzazioni che saranno introdotti alla fine del 2011.

Il Presidente della Banca centrale europea e Presidente del Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza, Jean-Claude Trichet, ha dichiarato che "gli accordi conclusi oggi costituiscono un fondamentale rafforzamento degli standard patrimoniali globali" e ha aggiunto che "il loro contributo alla stabilità finanziaria e alla crescita nel lungo periodo sarà sostanziale. Le disposizioni transitorie consentiranno alle banche di soddisfare i nuovi requisiti sostenendo al tempo stesso la ripresa economica. "Il Presidente del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e Presidente della De Nederlandsche Bank, Nout Wellink, ha osservato che "una definizione molto più rigorosa di patrimonio, insieme all'innalzamento dei requisiti minimi e all'introduzione di nuovi *buffer* di capitale, assicura che le banche saranno maggiormente in grado di far fronte a periodi di tensione economica e finanziaria, contribuendo in tal modo alla crescita economica".



### *Più elevati requisiti patrimoniali*

In base agli accordi raggiunti oggi, il requisito minimo per il *common equity*, la componente di capitale con la maggiore capacità di assorbire le perdite, sarà innalzato dall'attuale livello del 2%, precedente l'applicazione delle modifiche regolamentari, al 4,5% con l'introduzione dei più rigidi criteri. Il nuovo coefficiente sarà introdotto con gradualità entro il 1° gennaio 2015. Il requisito per il patrimonio di base (*tier 1*), che oltre al *common equity* comprenderà altri strumenti finanziari computabili sulla base di criteri più stringenti rispetto agli attuali, sarà elevato dal 4 al 6% nell'arco dello stesso periodo (si veda l'Allegato 1 per una sintesi dei nuovi requisiti patrimoniali).

Il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza ha inoltre concordato che il *capital conservation buffer*, aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi regolamentari, sia calibrato al 2,5% e costituito da *common equity* al netto delle deduzioni. Lo scopo del nuovo *buffer* di capitale è quello di assicurare che le banche mantengano un cuscinetto di capitale da poter impiegare per assorbire le perdite durante i periodi di stress finanziario ed economico. Da un lato le banche potranno attingere a tale risorsa in situazioni di stress, dall'altro, quanto più i loro coefficienti patrimoniali regolamentari si avvicineranno al requisito minimo, tanto maggiori saranno i vincoli posti alla distribuzione degli utili. Questo schema rafforzerà l'obiettivo di una solida vigilanza e governance bancaria e affronterà il problema dei comportamenti collettivi che hanno impedito ad alcune banche di ridurre le distribuzioni di bonus discrezionali e di elevati dividendi anche in presenza di un deterioramento della situazione patrimoniale.

Un *buffer* anticiclico di capitale (*countercyclical buffer*), variabile dallo 0 al 2,5%, da rispettare con *common equity* o altri strumenti di capitale capaci di assorbire pienamente le perdite, sarà applicato a seconda delle specifiche situazioni nazionali. Lo scopo del *buffer* anticiclico è di conseguire il più ampio obiettivo macroprudenziale di proteggere il settore bancario da fasi di eccessiva espansione del credito totale. Per un dato paese il meccanismo del *buffer* entra in funzione solo in condizioni di eccessiva espansione creditizia che si traduce in un'accumulazione di rischio a livello di sistema. Il *buffer* anticiclico, quando operante, funzionerebbe come un'estensione del *capital conservation buffer*.

Tali coefficienti patrimoniali sono integrati da un indice di leva finanziaria non basato sul rischio (*non-risk-based leverage ratio*) che funge da supporto ai coefficienti descritti in precedenza basati sul rischio (*risk-based*). In luglio i Governatori e i Capi della vigilanza hanno deciso di sperimentare un coefficiente minimo di leva finanziaria per il patrimonio di base (*tier 1*) del 3% durante il corrispondente periodo di sperimentazione. A seconda dei risultati della fase sperimentale, gli eventuali aggiustamenti definitivi saranno apportati nella prima metà del 2017 con l'obiettivo di trasformarlo a partire dal 1° gennaio 2018 in requisito minimo nell'ambito del primo pilastro del regime di Basilea 2, subordinatamente a un'appropriata revisione delle regole di calcolo e alla fissazione del livello di calibrazione.

Le banche di importanza sistemica dovrebbero avere una capacità di assorbimento delle perdite che vada oltre gli standard annunciati oggi, un aspetto che continua a essere materia di studio da parte del Financial Stability Board e di altri gruppi di lavoro del Comitato di Basilea. Entrambi questi organismi stanno sviluppando un approccio integrato alle istituzioni finanziarie di importanza sistemica che potrebbe includere combinazioni di misure quali requisiti aggiuntivi di capitale (*capital surcharges*), *contingent capital* e *bail-in debt*. In aggiunta, proseguono gli studi per rafforzare i regimi di risoluzione (*resolution regimes*). Di



recente, il Comitato di Basilea ha anche pubblicato un documento a fini di consultazione [Proposal to ensure the loss absorbency of regulatory capital at the point of non-viability](#). I Governatori e i Capi della vigilanza confermano l'obiettivo di rafforzare la capacità di assorbimento delle perdite degli strumenti del *tier 1* non compresi nel *common equity* e degli strumenti computabili nel *tier 2*.

### *Disposizioni transitorie*

Sin dall'inizio della crisi le banche hanno compiuto notevoli sforzi per aumentare i propri livelli patrimoniali. Tuttavia, dai risultati preliminari dello studio di impatto quantitativo del Comitato di Basilea risulta che a fine 2009 le grandi banche necessitavano, a livello aggregato, di un ingente apporto di patrimonio addizionale per poter soddisfare i nuovi requisiti. Nel caso delle banche di dimensioni minori, particolarmente importanti per il finanziamento delle piccole e medie imprese, la maggior parte soddisfa già tali standard più elevati.

I Governatori e i Capi della vigilanza hanno altresì concordato disposizioni transitorie per l'applicazione dei nuovi standard. Ciò contribuirà ad assicurare che il settore bancario sia in grado di rispettare coefficienti patrimoniali più elevati attraverso ragionevoli politiche di accantonamento degli utili e di aumenti di capitale, assicurando in pari tempo il credito all'economia. Le disposizioni transitorie, sintetizzate nell'Allegato 2, contemplano quanto segue:

- L'applicazione a livello nazionale, da parte dei paesi membri, avrà inizio il 1° gennaio 2013. Prima di tale data i paesi membri dovranno recepire le nuove norme nelle leggi e nei regolamenti nazionali. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013 le banche saranno tenute a rispettare i nuovi requisiti minimi in rapporto alle attività ponderate per il rischio (*risk-weighted assets – RWA*) sulla base dei seguenti coefficienti:
  - 3,5% *common equity*/RWA;
  - 4,5% patrimonio di base (*tier 1*)/RWA;
  - 8,0% capitale totale/RWA.

Il requisito minimo in termini di *common equity* e quello relativo al *tier 1* saranno introdotti gradualmente tra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2015. In particolare, dal 1° gennaio 2013 il requisito minimo per il *common equity* sarà innalzato dall'attuale livello del 2% al 3,5%; il requisito minimo per il patrimonio di base (*tier 1*) dal 4 al 4,5%. Il 1° gennaio 2014 le banche dovranno soddisfare un requisito del 4% per il *common equity* e del 5,5% per il patrimonio di base (*tier 1*). Il 1° gennaio 2015 i requisiti minimi saranno elevati al 4,5% per il *common equity* e al 6% per il patrimonio di base (*tier 1*). Il requisito minimo per il capitale totale resta invariato all'attuale livello dell'8,0% e non richiede quindi una introduzione graduale. La differenza tra il requisito dell'8,0% per il capitale totale e quello per il patrimonio di base (*tier 1*) può essere colmata mediante componenti del patrimonio supplementare (*tier 2*) e con tipologie di capitale di qualità più elevata.

- Gli aggiustamenti regolamentari (deduzioni e filtri prudenziali), compresi gli importi superiori al limite aggregato del 15% per gli investimenti in istituzioni finanziarie, le commissioni per il servizio dei mutui ipotecari (*mortgage servicing rights – MSR*) e le attività per imposte anticipate (*deferred tax assets – DTA*) derivanti da sfasamenti temporali, saranno



integralmente dedotti dal *common equity* a decorrere dal 1° gennaio 2018.

- In particolare, gli aggiustamenti prudenziali saranno dedotti dal *common equity* per il 20% del loro valore a partire dal 1° gennaio 2014, per il 40% dal 1° gennaio 2015, per il 60% dal 1° gennaio 2016, per l'80% dal 1° gennaio 2017 e raggiungeranno il 100% al 1° gennaio 2018. Durante questo periodo di transizione la componente non dedotta dal *common equity* continuerà a essere soggetta alla normativa nazionale vigente.
- Il *capital conservation buffer* sarà introdotto gradualmente tra il 1° gennaio 2016 e la fine del 2018 per diventare pienamente operativo il 1° gennaio 2019. Esso partirà da un livello pari allo 0,625% delle attività ponderate per il rischio al 1° gennaio 2016 e aumenterà in ciascuno degli anni seguenti di ulteriori 0,625 punti percentuali fino a raggiungere il livello finale del 2,5% il 1° gennaio 2019. I paesi in cui è in atto un'eccessiva espansione creditizia dovrebbero considerare l'opportunità di accelerare la costituzione di *buffer* regolamentari sia a fini di riserva di capitale sia in funzione anticiclica. Le autorità nazionali hanno la facoltà di imporre periodi di transizione più brevi ove lo ritengano opportuno.
- Le banche che soddisfano il requisito patrimoniale minimo già durante il periodo di transizione ma che restano al di sotto dell'obiettivo minimo del 7% in termini di *common equity* (requisito minimo più *capital conservation buffer*) dovrebbero mantenere politiche prudenti in materia di erogazione dei dividendi al fine di soddisfare quanto prima il livello prescritto per il *conservation buffer*.
- Le esistenti misure di ricapitalizzazione operate dal settore pubblico continueranno a essere computate integralmente fino al 1° gennaio 2018. Gli strumenti di capitale non più computabili nel *non-common equity tier 1* e nel *tier 2* saranno gradualmente esclusi in un periodo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2013. In particolare, l'importo computabile di tali strumenti sarà ridotto del 10% ogni anno a partire dal 1° gennaio 2013. Inoltre, gli strumenti con incentivi al rimborso saranno esclusi a partire dalla loro data effettiva di scadenza.
- Gli strumenti di capitale che non soddisfano i criteri per la computabilità nel *common-equity tier 1* (CET1) saranno esclusi a partire dal 1° gennaio 2013. Tuttavia, per gli strumenti che soddisfano le tre condizioni di seguito riportate l'esclusione verrà attuata gradualmente nello stesso arco di tempo indicato al punto precedente: 1) strumenti emessi da banche costituite non in forma di società per azioni (*non-joint stock companies*)<sup>1</sup>; 2) strumenti equiparati a capitale azionario in base ai criteri contabili prevalentemente adottati; 3) strumenti incondizionatamente riconosciuti come componenti del patrimonio di base (*tier 1*) ai sensi della vigente legislazione bancaria nazionale.
- Solo gli strumenti emessi prima della data del presente comunicato stampa sono soggetti al trattamento previsto dalle suddette disposizioni transitorie.

---

<sup>1</sup> L'accordo del 1998 del Comitato di Basilea sugli strumenti idonei a essere ammessi nel patrimonio di base (*tier 1*) non prende in considerazione le *non-joint stock companies* in quanto queste non emettono azioni ordinarie con diritto di voto.



Il meccanismo per la graduale applicazione dell'indice di leva finanziaria (*leverage ratio*) è stato annunciato nel comunicato stampa del Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza del 26 luglio 2010. In particolare, il periodo di monitoraggio inizierà il 1° gennaio 2011; la corrispondente fase di sperimentazione decorrerà dal 1° gennaio 2013 e si concluderà il 1° gennaio 2017; l'informativa al pubblico sull'indice di leva e le sue componenti inizierà il 1° gennaio 2015. In base ai risultati della fase sperimentale gli aggiustamenti definitivi saranno effettuati nella prima metà del 2017 con l'obiettivo di trasformare l'indice a partire dal 1° gennaio 2018 in requisito minimo nell'ambito del primo pilastro del regime di Basilea 2, subordinatamente a un'appropriata revisione delle regole di calcolo e del livello di calibrazione.

Dopo un periodo di osservazione che prenderà avvio nel 2011, l'indice di copertura della liquidità a breve (*liquidity coverage ratio* – LCR) sarà introdotto il 1° gennaio 2015. L'indicatore strutturale dell'equilibrio finanziario (*net stable funding ratio* – NSFR) sarà trasformato in requisito minimo il 1° gennaio 2018. Il Comitato predisporrà un processo rigoroso per monitorare i coefficienti durante il periodo di transizione e continuerà ad analizzare le implicazioni di questi standard per i mercati finanziari, l'erogazione del credito e la crescita economica, affrontando se necessario eventuali effetti indesiderati.

Il **Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria** costituisce un'assise per la regolare cooperazione in materia di vigilanza bancaria. Esso si propone di migliorare e rafforzare le prassi di vigilanza e di gestione del rischio a livello mondiale. Il Comitato è composto da rappresentanti di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia.

Il **Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza** è l'organo direttivo del Comitato di Basilea e si compone dei Governatori delle banche centrali e dei responsabili degli organi di vigilanza (diversi dalle banche centrali) dei paesi membri. Il Segretariato del Comitato ha sede presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, Svizzera.



## Allegato 1

### Calibrazione dello schema patrimoniale

Requisiti patrimoniali e *buffer* (in percentuale)

	<b>Common equity (al netto delle deduzioni)</b>	<b>Patrimonio di base (<i>tier 1</i>)</b>	<b>Capitale totale</b>
Minimo	4,5	6,0	8,0
<i>Capital conservation buffer</i>	2,5		
Minimo più <i>capital conservation buffer</i>	7,0	8,5	10,5
Variazione del <i>buffer anticiclico</i> <sup>1</sup>	0–2,5		

<sup>1</sup> *Common equity* o altri strumenti di capitale con piena capacità di assorbimento delle perdite.



## Allegato 2: Fasi di applicazione (le aree ombreggiate indicano i periodi di transizione)

(tutte le date decorrono dal 1° gennaio)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Dal 1° gennaio 2019
Indice di leva ( <i>leverage ratio</i> )	Monitoraggio regolamentare		Fase di sperimentazione 1° gennaio 2013 – 1° gennaio 2017 Informativa dal 1° gennaio 2015					Migrazione al primo pilastro	
Requisito minimo per il <i>common equity</i>			3,5%	4,0%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
<i>Capital conservation buffer</i>						0,625%	1,25%	1,875%	2,50%
Requisito minimo per il <i>common equity</i> più <i>capital conservation buffer</i>			3,5%	4,0%	4,5%	5,125%	5,75%	6,375%	7,0%
Introduzione delle deduzioni dal CET1 (compresi gli importi eccedenti il limite per DTA, MSR e investimenti in istituzioni finanziarie)				20%	40%	60%	80%	100%	100%
Requisito minimo per il patrimonio di base ( <i>tier 1</i> )			4,5%	5,5%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Requisito minimo per il capitale totale			8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Requisito minimo per il capitale totale più <i>capital conservation buffer</i>			8,0%	8,0%	8,0%	8,625%	9,25%	9,875%	10,5%
Strumenti di capitale non più computabili nel <i>non-core tier 1</i> e nel <i>tier 2</i>			Esclusione su un arco di 10 anni con inizio dal 2013						
Indice di copertura della liquidità ( <i>liquidity coverage ratio</i> )	Inizio periodo di osservazione					Introduzione standard minimo			
Coefficiente dei fondi di approvvigionamento stabili ( <i>net stable funding ratio</i> )		Inizio periodo di osservazione						Introduzione standard minimo	